

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Articolo 20 D.lgs 175/2016



Società detenute al 31/12/2024 – COMUNE DI ALFONSINE
SCHEDE DI ANALISI - Allegato A)

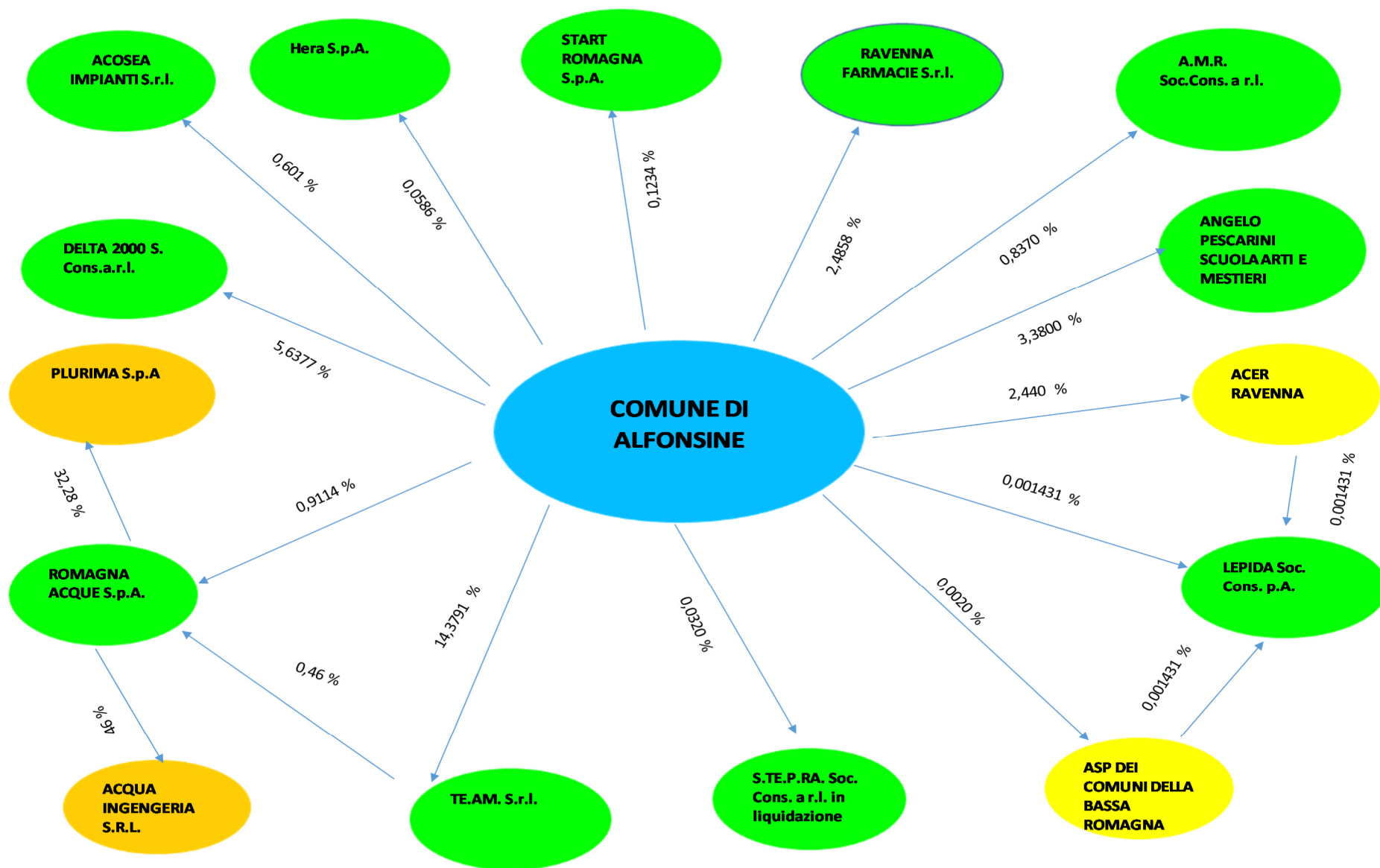
SOCIETA' PARTECIPATE DAL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E COMUNI ADERENTI AL 31/12/2024

Società partecipate al 31/12/2023	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
HERA S.P.A.	0,0307%	0,0586%	0,0533%	0,0143%	0,0036%	0,0266%	0,0135%	0,0027%	0,0244%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A.	3,3168%	0,9114%	1,2779%			0,6169%			0,5706%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A. indiretta / TE.AM.	0,1831%	0,0661%	0,0822%	0,0033%	0,0008%	0,0410%	0,0031%	0,0006%	0,0398%	
PLURIMA S.R.L. (indiretta / Romagna Acque)	1,12975%	0,31555%	0,43905%	0,00106%	0,00026%	0,21237%	0,00099%	0,00019%	0,19704%	
ACQUA INGEGNERIA S.R.L. (indiretta Romagna Acque)	1,60993%	0,44967%	0,62566%			0,30263%			0,28079%	
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.	14,8000%									5,0000%
START ROMAGNA S.P.A	0,2137%	0,1234%	0,0903%	0,0162%	0,0075%	0,0258%	0,0283%		0,0433%	
A.M.R. Società consortile a.r.l.	2,2537%	0,8370%	1,1501%	0,6293%	0,1519%	0,4898%	0,6076%	0,1240%	0,5363%	
TE.AM. S.R.L.	39,7936%	14,3791%	17,8764%	0,7118%	0,1782%	8,9127%	0,6636%	0,1291%	8,6527%	
STEPRA Soc. consortile A.r.l. in liquidazione	0,4841%	0,0320%	0,0443%	0,0244%	0,0054%	0,0188%	0,0231%	0,0054%	0,0200%	
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons a.r.l.	9,0900%	3,3800%	4,6400%	2,5400%	0,6100%	1,9800%	2,4500%	0,5100%	2,1600%	
RAVENNA FARMACIE S.r.l.		2,4858%				2,3863%			1,7693%	
DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.		5,6377%	0,9033%	0,9033%						

Società partecipate al 31/12/2023	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
ACOSEA IMPIANTI S.r.l.		0,601%								
ROMAGNA TECH Soc. Cons. p. A.										1,7045%
LEPIDA S.C.p.A.	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %
S.F.E.R.A. S.r.l.	8,8642%									

In verde sono evidenziate le partecipazioni indirettamente possedute:

- 1) TE.AM. S.r.l. partecipa in Romagna Acque S.p.A. 0,46%;
- 2) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Plurima S.p.A.. al 32,28%
- 3) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Acqua Ingegneria S.r.l. al 46%.



ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni.

Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi **indicatori gestionali, organizzativi ed operativi** che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), gli enti predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26 del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 175/2016).

La situazione presa a riferimento per "l'analisi dell'assetto complessivo delle società" (art. 20) è quella relativa al 31/12/2024.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto estrapolate dai dati economici, patrimoniale, finanziari ed organizzativi dell'esercizio 2024, fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette, anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, la società quotata HERA S.p.A.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 D.LGS 175/2016

Con delibera di Consiglio Comunale numero 26/09/2017;

sono stati adottati i piani di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016.

A seguito dell'analisi contenute nel piano di revisione straordinaria, si è proceduto alla dismissione delle seguenti società:

- 1) S.A.P.I.R. S.p.A. – Cessione delle quote detenute dai Comuni di Alfonsine, Cotignola, Lugo e Massa Lombarda avvenuta nel mese di dicembre 2017;
- 2) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L. – Partecipazione detenuta da tutti i Comuni aderenti all'Unione, in liquidazione alla data di predisposizione dei piani di revisione straordinaria con conclusione nei primi mesi del 2018;
- 3) BANCA ETICA – La partecipazione è stata dismessa, tramite recesso, con acquisizione delle quote da parte della società stessa, che si è concluso nei primi mesi dell'esercizio 2023.

Risulta tutt'ora in corso la dismissione della società S.TE.P.R.A. S.soc. cons a R.L. in liquidazione.

I piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, con riferimento alle partecipazioni al 31/12/2024, adottati con delibera di Consiglio Comunale numero 75 del 23/12/2024 hanno rilevato l'assenza di interventi di razionalizzazione diversi da quelli deliberati in sede di revisione straordinaria, e quindi la possibilità di detenere, sulla base dei parametri gestionali e statutari, oltre che in relazione all'attività svolta, le partecipazioni societarie in essere, pur con le note e le condizioni dettagliate nelle relazioni costituenti parte integrante delle delibere.

***Le società partecipate
Schede di analisi
requisiti articolo 20 D.lgs
175/2016***

HERA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione integrata risorse idriche, energetiche, servizi ambientali - Azienda multiservice con erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società misto pubblica / privata quotata in borsa.

Scheda di sintesi:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2025 (€ 0,15/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2024 (€ 0,14/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2023 (€ 0,125/azione)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 456.907,00	0,030674400	€ 68.536,05	€ 63.966,98	€ 57.113,38
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 362.885,00	0,0244	€ 54.432,75	€ 50.803,90	€ 45.360,63
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 793.509,00	0,0533	€ 119.026,35	€ 111.091,26	€ 99.188,63
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 53.873,00	0,0036	€ 8.080,95	€ 7.542,22	€ 6.734,13
COMUNE DI BAGNARA	€ 29.030,00	0,0019	€ 4.354,50	€ 4.064,20	€ 3.628,75
COMUNE DI CONSELICE	€ 213.531,00	0,0143	€ 32.029,65	€ 29.894,34	€ 26.691,38
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 201.537,00	0,0135	€ 30.230,55	€ 28.215,18	€ 25.192,13
COMUNE DI ALFONSINE	€ 872.254,00	0,0586	€ 130.838,10	€ 122.115,56	€ 109.031,75
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 396.754,00	0,0266	€ 59.513,10	€ 55.545,56	€ 49.594,25

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00
CAPITALE NETTO	€ 2.641.133.537,00	€ 2.584.786.175,00	€ 2.530.311.087,00	€ 2.469.886.421,00
UTILE/PERDITA	€ 267.255.470,00	€ 244.842.671,00	€ 270.976.395,00	€ 223.760.996,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.781.267.397,00	€ 1.749.458.074,00	€ 1.666.814.819,00	€ 1.507.169.574,00
SPESE DI PERSONALE	€ 217.944,00	€ 209.821.525,00	€ 205.025.193,00	€ 206.924.347,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.661.818.392,00	€ 1.615.546.053,00	€ 1.539.528.075,00	€ 1.374.958.223,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 TUSP :

RISPETTATI

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

Per espressa previsione normativa, trattandosi di società quotata, ed anche nella considerazione che la società redige il bilancio consolidato, non sono incluse nell'analisi le partecipate indirettamente detenute attraverso HERA S.p.A., né sono applicabili le norme del TUSP, in relazione all'assegnazione alle stesse di obiettivi ed indirizzi.

I singoli Enti locali, come fatto negli esercizi precedenti dal Comune di Lugo e di Bagnara di Romagna, possono tuttavia riservarsi la facoltà di cedere in tutto o in parte la partecipazione detenuta, nei limiti di quanto previsto dal sindacato di blocco stipulato.

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Romagna Acque S.p.a. partecipata con una quota dello 0,46% da TE.AM. S.r.l., per cui tutti soci di TE.AM. S.r.l. detengono anche una partecipazione indiretta.

Principale attività svolta:

La Società svolge le seguenti principali attività:

- a) la **progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini** come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);
- b) il **finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato** nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;
- c) **La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini**, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

La Società è in ogni caso **vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.**

Scheda di sintesi:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore % (partecipazione diretta)</i>	<i>Dividendi deliberati 2025 (deliberati su bilancio 2024)</i>	<i>Dividendi deliberati 2024 (deliberati su bilancio 2023)</i>	<i>Dividendi deliberati 2023 (deliberati su bilancio 2022)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 12.451.850,60	3,3168	€ 216.990,00	€ 144.660,00	€ 144.660,00
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.142.276,08	0,5706	€ 37.332,00	€ 24.888,00	€ 24.888,00
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 4.797.396,94	1,2779	€ 83.601,00	€ 55.734,00	€ 55.734,00
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.421.547,50	0,9114	€ 59.625,00	€ 39.750,00	€ 39.750,00
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.315.806,64	0,6169	€ 40.356,00	€ 26.904,00	€ 26.904,00

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00
CAPITALE NETTO	€ 408.164.762,00	€ 406.607.894,00	€ 402.994.110,00	€ 405.050.582,00
UTILE/PERDITA	€ 7.918.359,00	€ 5.975.270,00	€ 7.393.429,00	€ 7.781.275,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 69.198.563,00	€ 62.288.990,00	€ 68.721.958,00	€ 58.671.781,00
SPESE DI PERSONALE	€ 9.636.734,00	€ 9.418.008,00	€ 9.076.792,00	€ 8.881.872,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 58.940.831,00	€ 54.869.313,00	€ 60.050.990,00	€ 48.531.099,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);**

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto “Romagna Acque-Società delle Fonti”, al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e svolge l'attività di fornitore di acqua all'ingrosso a favore del gestore del servizio idrico integrato nei tre ambiti delle province della Romagna conformemente al contesto della regolazione del servizio idrico integrato come definita a livello nazionale da ARERA e quindi attuata a livello locale da ATERSIR, tale gestione è caratterizzata da metodiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto attraverso il modello *dell'in house* coerente alle prescrizioni del D. Lgs. 175, gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo svolgendo l'attività di fornitore d'acqua all'ingrosso in tale territorio.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, la capacità di quest'ultima di essere soggetto finanziatore delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR (da iscriversi a libro cespiti) senza dover ricorrere a forme di indebitamento oneroso, rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

La Società ha attuato e rispettato gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dai Soci sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il Personale, tenuto conto del settore in cui la stessa opera, il tutto nel rispetto del sistema di *governance* vigente e nei termini esposti nel bilancio di previsione 2024; la rendicontazione sull'attuazione degli indirizzi e il monitoraggio degli obiettivi è avvenuto in sede di verifiche infrannuali e da ultimo in sede di bilancio di esercizio 2024 nei paragrafi della Relazione sulla Gestione “Le risultanze economiche, la situazione patrimoniale e finanziaria” e “ Rendicontazione sugli obiettivi economici e gestionali assegnati per l'anno 2024”, mentre in termini specifici per i costi del personale si evidenzia quanto segue:

	Consuntivo 2023	Budget 2024	Consuntivo 2024
TOT. COSTI DEL PERSONALE	9.418.008	10.002.800	9.636.734

Il costo del personale 2024 di 9,6 mln/euro evidenzia uno scostamento positivo rispetto al budget di 0,4 mln/euro circa, principalmente dovuto allo slittamento temporale di alcune assunzioni ed ai maggiori recuperi dagli enti assistenziali per prestazione superiori a quelle previste. Il maggior costo rispetto al 2023 di 0,2 €/mln è da attribuire principalmente agli effetti del rinnovo del CCNL Gas Acqua 30/9/2022 e all'intervenuto recepimento delle previsioni di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 in tema di Incentivi alle funzioni tecniche, per il quale la società si doterà di apposito Regolamento Interno. L'Organico in forza al 31/12/2023 era di 157 unità e risulta di 160 unità al 31/12/2024, in linea con il Budget 2024. La variazione rispetto al 2023 è di seguito meglio dettagliata:

Aumento costi del personale per retribuzioni fisse e continuative, TFR	€ 270.596
Diminuzione costi del personale per retribuzioni variabili e altri costi	€ -51.870
Totale variazione costo del personale	€ 218.726

La gestione del personale (politiche retributive, gestione del *turnover*, ecc....) è stata effettuata, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., secondo gli indirizzi impartiti dai Soci sia per quanto riguarda le procedure di selezione per le assunzioni che per il contenimento dei costi.

Tra gli obiettivi economici e gestionali assegnati alla Società (oggetto di periodico monitoraggio e rendicontazione) sovente rientrano anche obiettivi di contenimento di specifici costi di funzionamento (come, ad esempio, da ultimo avvenuto anche per l'anno 2024, con gli obiettivi assegnati alla Società dal Coordinamento Soci nella seduta del 02/08/2023).

Sostenibilità economico-finanziaria:

La società Romagna Acque presenta una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Le previsioni per il 2024-2026 evidenziano un valore della produzione in progressiva crescita fino al 2026. Tali previsioni sono state effettuate considerando le nuove regole tariffarie desunte dal nuovo MTI-4.

Il Piano triennale 2025-2027, confermato dal bilancio consuntivo 2024 e dal preconsuntivo 2025, riafferma la capacità della società di mantenere i bilanci in utile con una redditività positiva, la piena solvibilità rispetto alle obbligazioni assunte come comprovato dalla posizione finanziaria netta positiva.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei risultati economici degli ultimi 6 esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.568.234	46.171.945	46.626.245	50.637.377	48.462.807	54.981.903
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.092.804	10.986.880	12.045.536	18.084.581	13.826.183	14.216.660

VALORE DELLA PRODUZIONE	60.661.038	57.158.825	58.671.781	68.721.958	62.288.990	69.198.563
- Costi operativi esterni	-24.455.247	-22.209.814	-21.388.884	-32.108.394	-26.553.404	-30.489.687
VALORE AGGIUNTO	36.205.791	34.949.011	37.282.897	36.613.564	35.735.586	38.708.876
- Costo del personale	-8.886.132	-8.728.711	-8.881.872	-9.076.792	-9.418.008	-9.636.734
MOL (Margine operativo lordo)	27.319.659	26.220.300	28.401.025	27.536.772	26.317.578	29.072.142
- Ammortamenti e accantonamenti	-19.016.350	-18.556.913	-18.260.343	-18.865.804	-18.897.901	-18.814.419
EBIT (Risultato operativo)	8.303.309	7.663.387	10.140.682	8.670.968	7.419.677	10.257.723
Risultato gestione finanziaria	1.285.679	1.069.405	874.920	743.570	600.047	789.164
Reddito al lordo delle imposte	9.588.988	8.732.792	11.015.602	9.414.538	8.019.724	11.046.887
- Imposte	-2.547.880	-2.234.443	-3.234.327	-2.021.109	-2.044.454	-3.128.537
Risultato d'esercizio	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429	5.975.270	7.918.350

Avanzamento delle attività del “Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all’ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l’ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l’obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L’obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all’interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Si tratta di un processo di razionalizzazione del sistema della gestione del Servizio Idrico Integrato e conseguentemente azione di razionalizzazione delle società (c.d. “delle reti”) (Amir, Ravenna Holding, S.I.S., TE.AM. ed UNICA RETI), ai sensi dell’art. 20 del Tusp come di seguito illustrato.

Gli enti locali romagnoli sono soci, diretti o indiretti tramite le Holding, delle società c.d. delle reti - che dispongono della proprietà diretta o in concessione delle reti impianti e dotazioni patrimoniale del sistema del Servizio Idrico Integrato - nonché soci diretti ed indiretti - tramite le Holding ovvero delle medesime società delle reti – della società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (“RASDF”).

Nei DUP (Documenti Unici di Programmazione) sostanzialmente di tutti i Comuni soci di RASDF è riportato da diversi anni come obiettivo per la società l’Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di Incorporazione In Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo Idrico della

Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata Istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 18/2021.

Il progetto di accorpamento delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da Atersir, risulta strategico e si è reputato necessario formulare una "motivata istanza", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali del maggio 2023.

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di Atersir di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i Comuni ricadenti all'interno delle due Province) con deliberazioni rispettivamente n. 5 del 9/12/2020 e n. 4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'ambito n.86/2020 del 17/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

È intervenuta l'approvazione, con deliberazioni ARERA n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/idr del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la motivata istanza.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle Convenzioni con le società patrimoniali Amir e S.I.S. (rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio d'Ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il Servizio Idrico Integrato nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e TE.AM. (rispettivamente Deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della motivata istanza approvata da ARERA.

Il Coordinamento dei Soci della società del 22/11/2023 ha stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite da parte delle società (c.d. delle reti) le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali, che costituiscono i rami di azienda afferenti le reti del Servizio Idrico Integrato. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti - le società (c.d. delle reti) - avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali, che per quanto attiene la distribuzione del dividendo sarà correlato direttamente al rendimento del proprio ramo conferito. Il cronoprogramma rappresenta la road map per l'attuazione del progetto e le azioni che devono compiersi che coinvolgono atti di spettanza della società Romagna Acque spa – la conferitaria -, delle 5 Società conferenti (c.d. delle reti) – Amir S.p.A., UNICA RETI S.p.A., Ravenna Holding, TE.AM. S.r.l. e S.I.S. S.p.A., nonché gli Enti locali che sono tanto soci della conferitaria che delle Società conferenti.

Per risolvere le criticità emerse nel corso del 2024, in merito all'applicazione dei contenuti della motivata istanza per il periodo 2029-2052, è stato attivato un tavolo di lavoro e confronto con ATERSIR. ATERSIR ha affidato un incarico al prof. E. Bruti Liberati per l'ottenimento di un parere pro veritate rilasciato il 29/10/2024 da cui emerge che ATERSIR possa impegnarsi nei confronti delle società patrimoniali a ripresentare il canone volto a riconoscere i costi di ammortamento dei beni ex comuni all'interno dei futuri piani tariffari per tutti i successivi periodi regolatori. Alla luce di quanto sopra non è stato possibile il rispetto del cronoprogramma inizialmente approvato nel 2023.

Nella riunione del Coordinamento Soci, tenutasi in data 12/12/2024 è stato ridefinito un nuovo cronoprogramma dell'operazione in modo da consentire il completamento della stessa entro il 31/12/2025. L'assemblea dei Soci del 29/1/25 ha preso atto del nuovo cronoprogramma, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di completare le attività secondo le tempistiche ivi evidenziate, volte a garantire l'efficacia del nuovo assetto a far data dal 1 gennaio 2026.

Il progetto di conferimento sotto il profilo del diritto societario si inquadra come un aumento di capitale sociale di Romagna Acque e a fronte delle nuove azioni emesse, i conferenti (le società delle reti) conferiranno la proprietà dei rami di aziende che contengono le reti idriche. L'operazione avverrà a norma degli articoli 2343 c.c. "Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti" e 2441 c.c. "Diritto di Opzione". Tale articolo prevede l'obbligo in capo al Consiglio di amministrazione di redigere per i Soci azionisti, una Relazione illustrativa recante esaustiva indicazione di tutti gli aspetti dell'operazione, ivi comprese le previste modifiche allo Statuto della società Romagna Acque principalmente in tema di capitale sociale e della sua composizione in azioni ordinarie e di categoria speciale.

Nel 2025 il cronoprogramma è stato rispettato. Ciascuno dei soggetti coinvolti, ovvero la nostra società e ciascuna delle 5 società cui fanno capo i conferendi rami d'azienda, hanno predisposto specifica situazione patrimoniale redatta con riferimento al 30/06/2025, sulla base delle quali si sono definiti i valori di conferimento ed il numero delle azioni rispettivamente spettanti.

Parallelamente si stanno sviluppando le modifiche statutarie e i passaggi giuridici necessari affinché tutta l'operazione possa essere chiusa entro il 2025 con il passaggio in tutte le sedi deputate, coinvolgendo atti di spettanza della società Romagna Acque S.p.A. – la conferitaria, delle cinque Società conferenti – Amir S.p.A., UNICA RETI S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., TE.AM. S.r.l. e S.I.S. S.p.A. -, nonché degli Enti locali che sono tanto Soci della conferitaria che delle Società conferenti.

L'attuazione del progetto conferimento reti nei termini indicati nel cronoprogramma costituisce azione di razionalizzazione volontaria del sistema idrico integrato delle Romagna e della società Romagna Acque spa anche in attuazione dell'art. 20 del Tuspl.

CONCLUSIONE:

La società rispetta pienamente il vincolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

.

PLURIMA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- **Partecipazione indiretta - Tutti i comuni soci di Romagna Acque e Te.Am. S.r.l.**

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

- C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%;
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Principale attività svolta:

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2001 ed è in ogni caso annoverabile tra quelle previste dallo stesso TUSP all'art. 1 comma 4 lett. a) in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

- **Principali dati di bilancio:**

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 602.910,00	€ 530.728,00	€ 489.440,00	€ 435.493,00
UTILE/PERDITA	€ 72.181,00	€ 41.288,00	€ 53.947,00	€ 60.515,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.522.540,00	€ 1.376.697,00	€ 1.455.823,00	€ 1.454.262,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.263.356,00	€ 1.111.262,00	€ 1.160.756,00	€ 1.134.096,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società, della quale Romagna Acque ha un partecipazione del 32,28%, ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei beni realizzati con tali finanziamenti.

Su tali basi Romagna Acque, in qualità di socio di Plurima, ha a suo tempo concesso un prestito fruttifero per il finanziamento di opere di adduzione/derivazione/vettoriamento del sistema idraulico del Canale Emiliano Romagnolo (CER) sulle quali Plurima ha un diritto di utilizzo; il valore complessivo del prestito è stato di circa 20 mln di euro ed è in corso il rimborso in rate annuali con ultimazione del rimborso nel 2037.

Le opere realizzate anche con il finanziamento concesso da Romagna Acque, hanno consentito alla stessa di avvalersi di tali infrastrutture per il vettoriamento della risorsa idrica derivata dal Po (per la quale è in essere una concessione di prelievo ad usi potabili) con significative economie rispetto ad alternative di soluzioni impiantistico-infrastrutturale a suo tempo valutate.

Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporterebbe gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.A. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società, già dal 2020, ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre ed ha proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Malgrado il numero degli Amministratori sia superiore rispetto a quello dei dipendenti, la società presenta in ogni caso condizioni di effettiva operatività strategica che risulta strumentale all'assolvimento delle funzioni attribuite dai soci, in quanto Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

In conclusione:

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art. 1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria

ACQUA INGEGNERIA S.R.L..

Partecipazione indiretta attraverso la società Romagna Acqua S.p.a.

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'In house providing svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifico, servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei Soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I Soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime in house providing a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cosiddetto RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori come sopra indicato).

In data 29/09/2022, come richiesto da ANAC in data 10/08/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei Soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento Soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A. ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/09/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente:

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale,
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31% del capitale sociale,
- Ravenna Holding S.p.A. 23% del capitale sociale.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria S.r.l..

La configurazione al modello "in house providing" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021. I Soci indiretti potranno effettuare affidamenti In house a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

In data 17/11/2022 il Coordinamento dei Soci di Acqua Ingegneria ha aggiornato la convenzione di affidamento commesse, in particolare per quanto previsto dall'art. 5, estendendo la possibilità di affidamento commesse anche da parte dei Soci Indiretti (i Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. e di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.).

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art. 3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i Soci, Società/Enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "Soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società “in house providing” a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell’Organismo di Vigilanza; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione “Società Trasparente”).

L’amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L’attuale Amministratore Unico svolge l’incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del Personale (ai sensi dell’art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per i rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un Albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria e architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, per l’Albo fornitori/appaltatori e per quello dei servizi legali agli Albi dei Soci.

La presenza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Ravenna Holding S.p.A) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell’in house “a cascata” degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l’utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere. Tali opportunità sono state previste dal legislatore - coerentemente con tale ragionamento - con le semplificazioni in materia di affidamenti in house introdotte dagli artt. 9-10 della L. n. 108/2021).

Al riguardo l’art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che “I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l’esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto “a cascata”, come previsto dall’art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30/11/2020, i Soci hanno previsto di affidare a Ravenna Holding S.p.A. l’esercizio di un “service” capillare, sfruttando l’unicità della struttura di Ravenna Holding S.p.A. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il “service” viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa, consentendo quel contenimento della spesa della struttura societaria essenziale per la sua sostenibilità (Acqua Ingegneria S.r.l. dispone unicamente di tecnici e solo di n. 1 unità

amministrativa, per cui ogni necessità della struttura è assicurata da Ravenna Holding S.p.A., che si pone direttamente all'interno dell'organigramma aziendale).

Principale attività svolta:

Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

- **Principali dati di bilancio:**

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 446.507,00	€ 157.615,00	€ 126.765,00	€ 109.970,00
UTILE/PERDITA	€ 288.892,00	€ 30.850,00	€ 16.796,00	€ 9.645,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.197.828,00	€ 1.895.786,00	€ 1.481.825,00	€ 884.291,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.068.337,00	€ 855.983,00	€ 748.940,00	€ 399.995,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.963.791,00	€ 1.845.556,00	€ 1.448.701,00	€ 866.851,00

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Sostenibilità economico-finanziaria

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della **convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento “*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*”, parte integrante delle delibere approvate dai soci per l’acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell’analisi di *bench marking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell’abbattimento dei cosiddetti “costi di transazione” che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell’impresa, per la raccolta delle informazioni, per l’attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell’ambito dell’operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

L’Assemblea dei soci di Acqua Ingegneria ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2024-2026 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2024-2026 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario.

Si evidenzia che il 2021 rappresenta l’anno di costituzione della società e che l’operatività della società è iniziata nella seconda metà del 2021, pertanto il primo anno non è da considerarsi completo.

Ai sensi del principio contabile OIC 23 i corrispettivi sulle commesse acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, mentre i lavori in corso su ordinazione (lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva), sono rilevati alla voce A3 “Variazioni dei lavori in

corso su ordinazione”. Per la natura delle attività svolte dalla società il fatturato non dovrebbe limitarsi alle voci A1 e A5 del bilancio di esercizio, ma dovrebbe includere anche la voce A3. Nel 2024 la voce A3) è pari ad EURO 1.818.986, nel 2023 era pari ad EURO 1.208.387, nel 2022 era pari ad EURO 646.985 e nel 2021 ad EURO 578.417.

Si evidenzia che escludere la voce A3 per questa tipologia di società significa non considerare l'intero fatturato realizzato nell'esercizio (ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile OIC 23).

Si può inoltre affermare che viene pienamente rispettato quando previsto dall’art. 1 c. 2 del TUSP *“Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)**

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

- **Conclusione**

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Attività connesse o strumentali riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, con particolare riferimento al servizio di trasporto pubblico locale.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP Società a totale partecipazione pubblica.

Scheda di sintesi:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 61.987,00	0,2137
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 12.552,00	0,0433
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 26.191,00	0,0903
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 2.175,00	0,0075
COMUNE DI CONSELICE	€ 4.712,00	0,0162
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 8.202,00	0,0283
COMUNE DI ALFONSINE	€ 35.797,00	0,1234
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 7.477,00	0,0258

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00
CAPITALE NETTO	€ 30.534.298,00	€ 30.438.827,00	€ 30.376.882,00	€ 30.303.410,00
UTILE/PERDITA	€ 95.471,00	€ 61.946,00	€ 73.472,00	€ 98.352,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 98.094.691,00	€ 94.391.248,00	€ 96.833.358,00	€ 91.731.599,00
SPESE DI PERSONALE	€ 41.289.678,00	€ 40.965.088,00	€ 40.609.347,00	€ 39.831.401,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 96.200.137,00	€ 93.398.788,00	€ 96.510.039,00	€ 91.600.195,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – Trasporto pubblico locale**

Motivazioni:

La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali. La partecipazione nella società "START ROMAGNA S.P.A.", in esito all'operazione di fusione, è stata consentita in quanto conforme alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Deriva dall'aggregazione delle aziende del trasporto pubblico locale delle Province di Ravenna, Forlì e Rimini.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;

2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Tipologia di controllo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del T.U. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

Oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo a quelli della Sezione Controllo Emilia-Romagna da parte di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno

opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D.lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”. In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell’ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

In questo contesto è sopravvenuta la sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3880/2023 che valutando la sentenza T.A.R Emilia Romagna Sezione I n. 858 del 28.12.2020 indica un orientamento difforme evidenziando la non necessità di pattuizioni scritte per configurare il controllo congiunto, essendo sufficiente che la parte pubblica (unitariamente considerata “pubblica amministrazione”) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria (non escludeva tale posizione, pur in un diverso contesto, il Consiglio di Stato Sezione V n. 2543/2023).

A titolo di mera ricognizione si registra quanto successivamente affermato dal TAR Emilia Romagna Bologna Sezione I n.434/2023 che, pur a conoscenza di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato dalla sopracitata sentenza, conferma il suo orientamento difforme, per cui "non intende allo stato, in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia, discostarsi dal proprio orientamento espresso in numerose sentenze, con cui questo Tribunale (...), ha respinto, sulla base di articolate argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate, precedenti impugnative proposte dalla parte ricorrente in relazione ad analoghe questioni, evidenziando in estrema sintesi: ... per potersi configurare un controllo pubblico congiunto occorrerebbe provare l’esistenza di un accordo in forma scritta concluso dai tre enti pubblici, mentre non sarebbe sufficiente ricavare il controllo “dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea” (a diverse conclusioni potendo giungersi solo aderendo alla tesi, minoritaria in giurisprudenza e non condivisa dal Collegio, circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi);".

La delibera della Sezione n. 4/2024/VSGO, richiamando a supporto la sentenza del Consiglio citato, ha ribadito di ritenere Start Romagna S.p.a. società a controllo pubblico.

Pur dovendo prendere atto della difformità degli orientamenti, riconoscendo certamente l’importanza di quanto assunto dal Consiglio di Stato, tanto più laddove lo stesso venisse successivamente consolidato, su impulso del Comune di Ravenna si è ritenuto doveroso in ogni caso assumere un’iniziativa concreta, per avviare un confronto fra gli enti locali soci (diretti ed indiretti) riguardo ad una seria valutazione sullo stato dell’evoluzione giurisprudenziale in atto in merito alla nozione di controllo congiunto. Ciò al fine di assumere ogni decisione in merito alla modifica (o, a seconda dell’esito del confronto,

alla conferma) della configurazione attuale, previa necessaria valutazione della situazione in atto delle singole società e degli effettivi impatti che potrebbero derivare da una diversa definizione del controllo pubblico.

Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2020	2021	2022	2023	2024	Variazione 2024 / 2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.147.883	73.934.663	75.901.218	75.432.831	79.004.528	3.571.697
Incrementi di immb. per lavori interni	1.084.246	653.659	1.113.176	1.269.211	819.920	-449.291
Altri ricavi e proventi non commerciali	16.301.947	17.143.277	19.818.964	15.303.256	15.035.808	-267.448
VALORE DELLA PRODUZIONE	81.534.076	91.731.599	96.833.358	92.005.298	94.860.256	2.854.985
- Costi operativi esterni	33.363.152	41.816.526	47.351.433	42.712.951	43.224.740	+ 511.789
VALORE AGGIUNTO	48.170.924	49.915.073	49.481.925	49.292.347	51.635.516	2.343.169
- Costo del personale	-7.690.263	-9.831.401	40.609.347	41.995.088	42.914.297	+919.209
MOL (Margine operativo lordo)	10.480.661	10.083.672	8.872.578	7.297.259	8.721.219	+1.423.960
- Ammortamenti e accantonamenti	10.405.817	9.952.268	8.549.259	6.304.799	6.826.665	+521.209
EBIT (Risultato operativo)	74.844	131.404	323.319	992.460	1.894.554	+902.094
Risultato gestione finanziaria	1.006	3.448	229.154	- 910.514	- 1.769.083	- 858.569
Reddito al lordo delle imposte	75.850	127.956	94.165	81.946	125.471	+ 43.525
- Imposte	35.573	29.604	20.693	20.000	30.000	+10.000
Risultato d'esercizio	40.277	98.352	73.472	61.946	95.471	+ 33.525

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà del settore in cui la società opera.

Il Bilancio 2024 riporta un utile di euro 95.471 al netto delle imposte.

Il valore della produzione si incrementa in particolare per effetto dell'incremento dei corrispettivi dei contratti di servizio, per adeguamento ISTAT.

I costi della produzione si incrementano di € 1.423.960 determinati 919.000 dall'incremento delle spese di personale imputabile principalmente ad un costo una tantum (600.000 circa) per il rinnovo del contratto. Si registrano minori costi per materie prime per effetto di un risparmio nei costi per trazione, e maggiori costi per servizi imputabili a spese assicurative ed a costi per affidamento dei servizi per far fronte ad una carenza di autisti.

La struttura patrimoniale e finanziaria della Società non presenta ad oggi situazioni di criticità.

Per quanto riguarda l'esercizio 2025, i dati preconsuntivi evidenziano il rispetto delle previsioni di budget ed il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. È in corso di approvazione il bilancio di previsione 2026 (assemblea 16/12/2025).

Si evidenzia che a partire dal 2024, due temi importanti coinvolgono la società.

- Il primo è il progetto, promosso dalla regione Emilia-Romagna, di realizzare un gruppo industriale del trasporto pubblico locale avente dimensione regionale grazie alla fusione di Tper, Seta e Start. A tal fine la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta Regionale n. 227 del 12.02.2024 ha approvato lo schema di "Protocollo d'intesa per la costituzione del gruppo industriale del TPL in Emilia-Romagna", successivamente approvato anche dalla maggior parte degli enti locali soci di Start Romagna;
- Il secondo tema riguarda l'avvio, da parte dell'Agenzia della Mobilità Romagnola, delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in Romagna con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Conclusione:

La società svolge un servizio di interesse generale ed, in sede di revisione straordinaria, se ne è rilevata la conformità a tutti i parametri richiesti per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione. I soci, possono tuttavia decidere in modo autonomo la dismissione della partecipazione, anche alla luce del fatto che i requisiti gestionali del servizio affidato, sono definiti nei rispettivi contratti di servizio, pur nella considerazione che la partecipazione alla compagine sociale possa consentire leve di intervento più rapide e puntuali.

A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano

Principale attività svolta:

Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti la mobilità, con la finalità di affidarli in gestione ad imprese terze assegnatarie del servizio di trasporto pubblico locale - Svolge le funzioni di Agenzia della Mobilità prevista per legge.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 2.253,70	2,2537
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 536,30	0,5363
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 1.150,10	1,1501
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 151,90	0,1519
COMUNE DI BAGNARA	€ 124,00	0,1240
COMUNE DI CONSELICE	€ 629,30	0,6293
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 607,60	0,6076
COMUNE DI ALFONSINE	€ 837,00	0,8370
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 489,80	0,4898

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.869.179,00	€ 3.774.254,00	€ 3.622.296,00	€ 3.503.072,00
UTILE/PERDITA	€ 94.924,00	€ 151.957,00	€ 119.223,00	€ 162.457,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 70.323.639,00	€ 67.836.900,00	€ 69.916.875,00	€ 70.774.477,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.428.736,00	€ 1.409.427,00	€ 1.386.296,00	€ 1.258.603,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 70.414.405,00	€ 67.843.511,00	€ 69.799.768,00	€ 70.614.253,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d).**

Motivazioni:

La società svolge un servizio di interesse generale e strumentale agli enti soci, in quanto svolge le funzioni di agenzia per la mobilità, quale ente regolatore del servizio di trasporto pubblico locale.

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci “devono” partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

A decorrere dal 10/03/2017 ha avuto decorrenza la fusione per incorporazione delle tre agenzie del trasporto pubblico dei territori di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, attuata ai fini di razionalizzazione di omogeneità con gli enti gestori del servizio.

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo quinquennio ha chiuso i bilanci con risultato medio positivo e ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale.

In particolare, i costi di funzionamento nel 2024 sono in linea con quelli previsti nei documenti programmatici. Si evidenzia in particolare la sostanziale invarianza del costo del personale.

Infine, a partire dall'anno 2023, sono diventate molto rilevanti le attività connesse alla procedura di gara per il nuovo affidamento decennale del servizio TPL bacino Romagnolo avviate dal secondo semestre 2021 e che dovranno procedere al nuovo affidamento a partire dall'esercizio 2027.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione, trattandosi di società priva di scopo di lucro che svolge funzioni previste per legge di Agenzia della mobilità. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

AMR è da considerarsi società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP. È costituita ai sensi delle Leggi Regionali dell'Emilia Romagna n. 30/1998, 3/1999 e 10/2008 (art. 1 Statuto AMR).

In particolare, la L.R. 10/2008, nel dettare le norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti, fra l'altro, i servizi di trasporto pubblico locale (art.23), promuoveva, in relazione alle Agenzie locali per la mobilità "l'adozione di forme organizzative, quali le società di capitale a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art.30 del decreto legislativo n.267 del 2000" (art.25). In attuazione di tale precetto, AMR assume l'attuale configurazione e l'attuale oggetto sociale all'esito dell'operazione di riorganizzazione delle funzioni di agenzia della mobilità in ambito romagnolo attuata mediante scissione delle società "ATR - Società consortile a responsabilità limitata", con sede in Cesena, e "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. Consortile", con sede in Rimini, a favore della società beneficiaria preesistente "Ambra - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.", con sede in Ravenna. In

definitiva, su impulso della Regione, che individua nell'area rappresentata complessivamente dal territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini un bacino ottimale di prestazione del servizio di trasporto pubblico locale, si costituisce AMR, quale modello di organizzazione dell'Agenzia locale di mobilità, che deve operare sulla base di convenzioni ex art.30 D.lgs.267/2000.

In conformità alla missione normativa, l'oggetto sociale (art.4 dello statuto) prevede che la società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci" ed ha per oggetto "lo svolgimento, nell'ambito Romagna" - costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna – e nei territori ad esso contigui di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate".

Dunque, ai sensi delle Leggi Regionali n.30/1998, 3/1999 e 10/2008, richiamate nell'art.1 dello statuto, AMR esercita, in luogo e nell'interesse dei Comuni necessariamente associati (per Legge Regionale), funzioni di cui gli stessi sono titolari: ai sensi dell'art.14, comma 27, D.L.78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra fra le funzioni fondamentali dei Comuni" ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.p) della Costituzione.

Come già definito nei precedenti piani di razionalizzazione, che qui si intendono richiamati, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 il nuovo statuto, il quale riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia- Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

Inoltre, vista la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 e le conseguenti segnalazioni da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (in particolare la deliberazione n.4 del 30/01/2024), è stata condivisa con alcuni soci, principalmente quelli dell'area ravennate, la volontà di approfondire le tematiche relative alla qualificazione del controllo sulla società.

Si è ritenuto, vista la natura dell'attività svolta, ed anche a seguito delle modifiche statutarie intervenute di poter confermare l'orientamento della corte dei conti, qualificando la società come società a controllo congiunto ed assumendo tutte le iniziative per formalizzare l'esercizio del controllo.

Nella sostanza, considerato che la società, in seguito anche alle modifiche statutarie effettuate, adotta già gli istituti previsti per il controllo pubblico, la definizione formale di società "a controllo pubblico" o di "partecipata di diritto speciale" (in quanto prevista da una specifica legge regionale) appare priva di effetti concreti, limitandosi ad una diversa denominazione formale.

Si ritiene quindi che, nel caso specifico, si possa prescindere dalla eventuale diversa valutazione di altri enti locali soci e, in accordo con i comuni di Faenza e Cervia, di classificare la società come a controllo pubblico, prendendo atto delle considerazioni effettuate dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per l'Emilia Romagna.

TE.AM. S.r.l.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Società patrimoniale - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi - gestione canile intercomunale, infermeria felina e gestione delle colonie feline;

Società a totale partecipazione pubblica

Affidamenti da parte degli enti locali soci:

- Amministrazione e gestione delle reti ed impianti del servizio idrico conferite dai comuni;

- Gestione canile intercomunale, infermeria felina e colonie feline (il servizio è stato affidato dall'Unione dei Comuni, a cui è stato trasferito il servizio ambiente per conto di tutti i comuni aderenti)

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 43.773,00	39,794
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 9.518,00	8,653
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 19.664,00	17,876
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 196,00	0,178
COMUNE DI BAGNARA	€ 142,00	0,129
COMUNE DI CONSELICE	€ 783,00	0,712
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 730,00	0,664
COMUNE DI ALFONSINE	€ 15.817,00	14,379
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 9.804,00	8,913
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 100.427,00	91,2973

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 85.445.575,00	€ 84.877.015,00	€ 84.555.577,00	€ 84.905.360,00
UTILE/PERDITA	€ 252.051,00	€ 321.440,00	-€ 349.785,00	-€ 302.117,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.416.481,00	€ 1.640.256,00	€ 951.581,00	€ 984.962,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.278.004,00	€ 1.378.709,00	€ 1.349.094,00	€ 1.331.252,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – (proprietà delle reti del servizio idrico integrato)**

Motivazioni:

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato.

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale ARERA trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale, dell'infermeria feline e di gestione delle colonie feline degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è relativo ai servizi svolti a favore degli enti locali soci come evidenziato nel prospetto che segue con riferimento all'esercizio 2024:

2024		
Canoni affitto Hera S.p.A. - Ciclo idrico integrato	€	1.987.088,00
Corrispettivi per gestione canile intercomprensoriale	€	334.729,12
Altri ricavi	€	45.184,55
TOTALE	€	2.369.025,67
% fatturato per attività nei confronti di enti soci		98,09 %

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

In sede di revisione ordinaria relativa all'esercizio 2022 erano state evidenziate le seguenti criticità:

- **Il fatturato medio degli ultimi 3 esercizi pari ad € 989.002,33 è inferiore al limite di un milione di euro previsto dall'articolo 20 comma 2 lettera d)** del TUSP. Si segnala che i canoni del servizio idrico integrato, che rappresentano oltre il 65% dei ricavi, al netto di quanto verrà evidenziato successivamente sull'accoglimento della motivata istanza ad ARERA per la modifica del sistema tariffario, sarebbero stati destinati ad esaurirsi nel medio periodo, in quanto legati alle quote di ammortamento dei cespiti affidati al gestore;
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti** (Articolo 20 comma 2 lettera b) – Come descritto in sede di piano di razionalizzazione straordinaria, e successivamente in occasione dei piani annuali di revisione ordinaria, la società a seguito della modifica statutaria avvenuta nel mese di dicembre 2011 è amministrata da un amministratore unico che fin da quell'anno svolge l'attività a titolo gratuito, e gran parte delle attività di carattere amministrativo e tecnico sono svolte da personale degli enti soci (o dell'Unione dei Comuni a cui gli enti aderiscono), piuttosto che da personale dipendente, direttamente assunto. Essendo prestazioni che non comportano costi per la società, non vi è evidenza di tale impiego nei bilanci della stessa.

La natura dell'attività, che è prevalentemente legata alla proprietà degli assets del servizio idrico integrato, affidati in gestione a seguito di gara indetta dall'agenzia d'ambito, è tale per cui la presenza di un dipendente avrebbe comportato costi di gestione, che avrebbero gravato ulteriormente sulla situazione economica della società. Si è reputato che l'assenza di dipendenti, pur sostituita da prestazione gratuite, come evidenziato sopra, rappresenti un fattore positivo e non sintomo di ente privo di attività e non necessario per i soci.

- **Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti** (Art. 20 comma 2 lettera e)): Come evidenziato anche nei precedenti piani di revisione e come sarà ulteriormente descritto in seguito, la società fin dal 2006 è sempre stata in perdita. La società è da considerarsi di interesse generale (gestione delle reti del servizio idrico integrato), per cui si ritiene che la problematica delle ripetute perdite, vada analizzata soprattutto nel più ampio contesto della sostenibilità economica finanziaria nel medio lungo periodo. La società ha realizzato un risultato positivo sia nell'esercizio 2023 che in quello 2024. In seguito, in modo analogo a quanto fatto nelle relazioni ai piani di razionalizzazione dei precedenti esercizi, si farà ampia disamina delle prospettive future della società, con particolare riferimento alle cause ed alle azioni poste in essere per limitare o azzerare le perdite.

L'esito della revisione al 31/12/2022 aveva rilevato in particolare, come sopra evidenziato, la non conformità del parametro di cui alla lettera d) dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 (fatturato medio triennio precedente inferiore ad un milione di euro), imponendo un intervento di razionalizzazione, che tuttavia era già in atto alla data della redazione della ricognizione relativa all'esercizio 2023.

RELAZIONE SULL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE:

Come evidenziato nella relazione stessa relativa all'esercizio precedente, la stipula della convenzione fra la società, ATERSIR ed Hera S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato avvenuta nel mese di aprile 2023, a seguito dell'accoglimento da parte dell'autorità nazionale ARERA di una istanza per la modifica del sistema tariffario, ha avuto come effetto economico immediato l'incremento dei corrispettivi a partire dall'esercizio 2023.

I corrispettivi per l'esercizio 2023 e 2024 relativi al servizio idrico integrato sono stati infatti così definiti ed articolati:

		2023	2024
A	Quota proprietario (remunerazione) affitto ramo di azienda	€ 343.169	€-
B	Quota finanziamento investimenti SII post 2006	€ 226.807	€ 255.351
C	Corrispettivi motivata istanza 2021	€ 711.000	€1.731.737
		€ 1.280.976	€1.987.088

La razionalizzazione resasi necessaria per il fisiologico calo dei corrispettivi del servizio idrico integrato fino all'esercizio 2022, era già stata realizzata con riferimento all'esercizio 2023.

Come sarà poi successivamente illustrato il fatturato degli esercizi 2024 e successivi subirà ulteriore incremento, sempre per effetto della modifica del sistema tariffario.

Correlato all'incremento del fatturato si rileva l'avvio del superamento della criticità dei reiterati risultati economici negativi. L'esercizio 2023 ha infatti chiuso con un utile di esercizio di € 321.440 e l'esercizio 2024 di € 252.051

Sostenibilità economico finanziaria e contenimento delle spese di funzionamento

La società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2024 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Si segnala a partire dall'esercizio 2023 le crescenti disponibilità finanziarie, correlate anche alla modifica del sistema tariffario sopra accennato e di cui si dirà anche successivamente, hanno reso possibile l'effettuazione di investimenti in strumenti finanziari (titoli di stato, conti correnti vincolati) produttivi di interessi attivi che hanno contribuito e contribuiranno ad incrementare i risultati economici positivi.

Le perdite, come più volte ribadito ed evidenziato, erano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione della tariffa del SII che, ai sensi di legge, non remunerava tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A.

La società, da un punto di vista finanziario, era ed è sana, in quanto ha prodotto costanti flussi positivi di cassa che avevano, tra l'altro, consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi avevano generato risparmi complessivi di costi per oltre 2 milioni di euro, ma è evidente che non era stato sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, erano da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR in essere fino al mese di aprile 2023). Il problema era analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016.

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

La motivazione della mancata remunerazione di parte dei cespiti del servizio idrico integrato, causa delle perdite di Te.Am, come anche di tutte le società analoghe sul territorio romagnolo, è da ricercarsi, come sopra brevemente illustrato, nella modalità con cui furono costituite tali società e nella normativa di settore intervenuta.

Si evidenzia di seguito, sinteticamente, come si era addivenuti alla situazione regolatoria dei canoni in essere fino al mese di aprile 2023:

In merito alla definizione dei corrispettivi dei beni di proprietà degli Enti Locali (rimasti nella proprietà dei medesimi), la cronologia delle fonti normative vede prima la DGR .1550/2003 da cui si desunse la quantificazione del canone commisurato alle eventuali rate dei mutui ancora in essere (quota capitale e interesse); successivamente è intervenuto l'art.153 del DLgs n.152/2006 di cui si riporta di seguito la stesura iniziale del 2006, dal momento che tale articolo è stato successivamente modificato nel 2014:

ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 di tale articolo è esplicitamente riferito alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali dei quali la norma dispone chiaramente l'affidamento del bene in concessione al gestore del servizio, a titolo gratuito: tale gratuità conseguiva dall'assunto che gli oneri gravanti su detti beni, quali ad esempio i mutui, dovessero essere trasferiti al gestore, tenuto a subentrare nei relativi obblighi.

Tuttavia all'atto pratico, **i soggetti intestatari dei mutui gravanti sui beni dei Comuni nella maggior parte dei casi sono rimasti i comuni stessi e quindi il gestore riscuote tramite la tariffa l'ammontare di tali mutui, che corrisponde direttamente alle singole amministrazioni** affinché possano provvedere al relativo pagamento.

In applicazione del summenzionato art.153, in sede di quantificazione del canone di spettanza delle società patrimoniali quali Ravenna Holding, Team, Con.Ami e Unica Reti -, le ex Autorità d'ambito provinciali stabilirono di non valorizzare né in termini di ammortamento né di remunerazione del capitale i conferimenti degli assets idrici di proprietà dei comuni soci avvenuti direttamente sul patrimonio delle società patrimoniali dopo la rispettiva costituzione: l'unica componente in tariffa riconosciuta dal regolatore fu il valore dei mutui accesi dai Comuni gravanti sui beni e trasferiti alla patrimoniale assieme alla proprietà dei medesimi.

Pertanto per i beni conferiti dai Comuni alle Patrimoniali, non gravati da mutui preesistenti, ma rilevanti sul Conto Economico della società attraverso il relativo ammortamento, non fu riconosciuto in tariffa alcun corrispettivo.

Va tuttavia sottolineato che una diversa valorizzazione economica di detti beni e il relativo immediato riconoscimento in tariffa già dai primi anni 2005/2008, avrebbe certamente prodotto, soprattutto nei primi anni di applicazione dei Metodi tariffari previgenti (Metodo Normalizzato prima e Metodo Tariffario Regionale dal 2006), incrementi tariffari significativi a carico dei cittadini.

Per quanto sopra illustrato, è chiaro che, nonostante la razionalizzazione operata la società, in vigenza del sistema tariffario in essere fino al 31/12/2022, non sia riuscita ad ottenere l'equilibrio economico, mentre la situazione patrimoniale e finanziaria era ed è solida, anche alla luce del fatto che il gestore del servizio a cui sono affidate le reti idriche, esegue tutte le manutenzioni a suo carico e che, al termine della concessione dovrà retrocedere finanziariamente le quote accantonate a titolo di ammortamento che al 31/12/2024 ammontano ad € 22.076.510, pur con l'obbligo di totale reinvestimento all'interno del servizio idrico integrato..

In sede di revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione periodica si era sempre valutata la possibilità di mantenimento, ma nel contempo di mettere in atto tutti gli interventi possibili per superare e risolvere le criticità sopra delineate.

In sede di documento unico di programmazione uno degli obiettivi che i comuni avevano individuato ed assegnato alla società consisteva nella realizzazione di un progetto straordinario di ristrutturazione aziendale. Tale progetto, da anni allo studio, è comune a tutte le società degli assets del servizio idrico integrato dell'Area Romagna, che hanno la medesima problematica di TE.AM. determinata dal sistema tariffario non sufficiente, per le motivazioni sopra delineate, a remunerare il capitale.

Tale progetto consiste nell' incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. dei cespiti del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore, con lo scopo di fare della società "incorporante" l'unico soggetto proprietario delle reti, con una capacità di investimento molto maggiore rispetto alle singole società patrimoniali.

La realizzazione di tale progetto era subordinata ad una modifica del sistema tariffario da parte dell'autorità nazionale (ARERA) tale da consentire la remunerazione del capitale, quanto meno delle quote di ammortamento.

Era stata in tal senso predisposta una "motivata istanza" all'autorità nazionale.

Siccome ogni modifica in aumento dei canoni alle patrimoniali comporta un incremento delle tariffe a carico degli utenti finali, la gestazione è stata particolarmente complessa e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale per il gas e l'energia era tutt'altro che scontata.

In estrema sintesi la motivata istanza trasmessa nel gennaio 2021 all'autorità nazionale prevedeva diversi scenari che si sostanziano tutti nel fatto che **tutti i canoni che sarebbero stati corrisposti in caso di accettazione dovevano essere reinvestiti nell'ampliamento e ristrutturazione delle reti idriche stesse ed il canone non potrà in alcun caso eccedere le quote di ammortamento.** Stessa destinazione dovrà avere il fondo di ripristino già accantonato dal gestore.

Uno dei punti di forza contenuti nella motivata istanza è rappresentato proprio dall'aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato dell'area Romagna presso un unico soggetto (Società patrimoniale unica), con lo scopo di razionalizzazione del sistema e di rendere possibile la realizzazione dell'enorme mole di investimenti generata dalla nuova articolazione tariffaria. Sulla realizzazione di tale progetto, ATERSIR dovrà tenere informata l'autorità nazionale.

L'autorità nazionale nel corso del 2021 ha accettato tale proposta, nella considerazione del fortissimo bisogno di investimenti nel servizio idrico, del trend delle tariffe che senza nuovi investimenti e canoni, sarebbe stato in calo, e della liquidità delle patrimoniali stesse.

La motivata istanza, come approvata dall'Autorità, contestualmente ad una proroga al 2028 all'attuale gestore, Hera S.p.A., prevede come detto la remunerazione dal parte del gestore dei cespiti prima in uso gratuito allo stesso, con contestuale obbligo da parte delle società patrimoniali di reinvestimento integrale del maggior corrispettivo in interventi del servizio idrico integrato, con importanti ricadute sul territorio in termini di miglioramento ed ampliamento della rete idrica.

Nel mese di aprile 2023, in applicazione del nuovo sistema tariffari introdotto a seguito dell'istanza, la società TE.AM. S.r.l. ha, come detto, stipulato convenzione con ATERSIR ed il Gestore del servizio idrico integrato (HERA S.p.A.) per "la messa a disposizione dei beni ed il finanziamento del servizio idrico integrato", che, da un punto di vista economico prevede la remunerazione dei beni prima concessi ad uso gratuito come segue:

2023	2024	2025	2026	2027	2028
€ 711.000	€ 1.731.737	€ 1.717.615	€ 1.699.404	€ 1.698.474	€ 1.696.352

I canoni di cui sopra dovranno essere reinvestiti totalmente in investimenti del servizio idrico integrato, che a loro volta saranno produttivi di canoni, limitatamente alle quote di ammortamento, senza alcuna remunerazione legata al capitale investito.

Per quanto riguarda gli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 i canoni relativi al servizio idrico integrato sono stati così determinati da ATERSIR (importi già fatturati ed incassati da TE.AM:

		2022	2023	2024	2025
A	Quota proprietario (remunerazione) affitto ramo di azienda	€ 373.422	€ 343.169	-	-
B	Quota finanziamento investimenti SII post 2006	€ 231.174	€ 226.807	€255.351	€ 249.931
C	Corrispettivi motivata istanza 2021	-	€ 711.000	1.731.737	€ 1.717.615
D	Quota finanziatore investimenti SII (beni realizzato ai sensi della motivata istanza)				€ 17.538
		€ 604.596	€ 1.280.976	€ 1.987.088	€ 1.985.084

A partire dall'esercizio 2025 gli investimenti effettuati in misura pari ai canoni di cui alla lettera C, sono stati, essi i stessi produttivi di ulteriori canoni per la sola componente "ammortamenti" (sfasamento temporale di due anni fra effettuazione degli investimenti ed inserimento in tariffa).

L'operazione successiva, che, come detto, costituiva punto di forza dell'istanza, è proprio la realizzazione, con scopo di razionalizzazione ed ottimizzazione della gran mole di investimenti, di un'unica società patrimoniale del servizio idrico integrato.

La società individuata, come già detto, è la società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. che già possiede struttura adeguata e potrebbe anche rendersi disponibile ad appaltare essa stessa eventuali investimenti previsti in ossequio alla motivata istanza. In tale ottica va anche vista la costituzione da parte di Romagna Acque S.p.A. della società Acqua Ingegneria S.r.l.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016, in quanto gestisce le reti del servizio idrico integrato.

La società nel corso dell'esercizio 2023 ha proceduto a modificare lo statuto, anche al fine di prolungare la durata per consentire di portare a termine le anzidette operazioni (il termine della società del precedente statuto era fissato al 31/12/2023).

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Il progetto oltre che dalle società patrimoniali costituisce obiettivo per la società Romagna Acque S.p.A.

Il Coordinamento soci della società del 22/11/2023 aveva stabilito l'avanzamento del progetto con l'approvazione del cronoprogramma elaborato dai consulenti incaricati che mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e, a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite le reti, impianti e dotazioni patrimoniali delle società delle reti romagnole. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali.

Il cronoprogramma previsto, nel corso dell'esercizio 2024 è stato oggetto di rettifica a seguito della rilevazioni di alcune criticità in merito all'applicazione dei contenuti della motivata istanza post 2028 nel periodo 2029-2052.

Gli obiettivi assegnati alla società prevedevano come data di effetto del conferimento il 01/01/2026.

Alla data di redazione della presente relazione tutti gli enti locali soci di TE.AM. S.r.l. hanno deliberato, nei rispettivi consigli comunali, l'approvazione del progetto di conferimento dei cespiti del servizio idrico integrato di proprietà di TE.AM S.r.l. in capo a Romagna Acque S.p.a.,

L'assemblea dei soci di Te.AM. S.r.l. in data 04/12/2025 ha deliberato favorevolmente l'operazione, che si concluderà a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci di Romagna Acque S.p.A. in data 16/12/2025, a seguito della quale verrà reso esecutivo l'atto di conferimento con decorrenza dei suoi effetti contabili e giuridici a partire dall'01/01/2026.

Il progetto di conferimento sotto il profilo del diritto societario si inquadra come un aumento di capitale sociale di Romagna Acque e a fronte delle nuove azioni emesse, i conferenti (le società delle reti) conferiranno la proprietà dei rami di aziende che contengono le reti idriche. L'operazione avverrà a norma degli articoli 2343 c.c. "Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti" e 2441 c.c. "Diritto di Opzione".

L'attuazione del progetto conferimento reti nei termini indicati nel cronoprogramma costituisce azione di razionalizzazione del sistema idrico integrato delle Romagna, della società Romagna Acque spa e di TE.AM. S.r.l. anche in attuazione dell'art. 20 del Tuspl.

Al termine di tale operazione straordinaria, esemplificando, il patrimonio di TEAM, sarà composto esclusivamente dagli immobili ove ora sorge il canile, ad alcuni altri beni non relativi al SII e che non sono oggetto di conferimento (alcune isole ecologiche, ed altri terreni e fabbricati) oltre che dalle azioni di Romagna Acque S.p.A. ricevute in concambio ai beni conferiti, unitamente alle azioni già possedute ed alle disponibilità liquide accumulate.

CONCLUSIONI:

- Si rileva come elemento critico, ai sensi del tenore letterale di quanto previsto dal testo unico, l'assenza di personale dipendente le cui funzioni sono svolte da personale degli enti soci e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, stante anche la peculiare attività della società.
- Si ritiene che la società, fino alla **realizzazione del progetto di aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato in capo ad un unico ente, progetto che costituisce esso stesso azione di razionalizzazione volontaria**, pur con la particolarità sopra delineata, può essere detenuta dai comuni soci.

- **Al termine dell'operazione di scorporo dei cespiti a favore della patrimoniale unica, nel giro di pochi esercizi, la società non avrà più le caratteristiche previste dal D.lgs 175/2016 per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Ci si riferisce in particolare al fatturato medio, che in assenza dei corrispettivi del SII, scenderà in breve sotto la soglia del milione di euro. Dovrà pertanto essere soggetta a razionalizzazione, a mezzo scioglimento e retrocessione ai comuni del patrimonio ed attività residue o altro intervento ai sensi del D.lgs. 175/2016.**

S.TE.P.RA Società Consortile a Responsabilità limitata in liquidazione

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di marketing territoriale.

Società totalmente pubblica.

La società è in liquidazione dal 26/07/2013 e dal 07/06/2019 è stata assoggetta alla procedura di fallimento.

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 13.361,16	0,484
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 560,28	0,020
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 1.222,68	0,044
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 149,04	0,005
COMUNE DI CONSELICE	€ 673,44	0,024
COMUNE DI BAGNARA	€ 129,72	0,005
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 637,56	0,023
COMUNE DI ALFONSINE	€ 885,96	0,032
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 518,88	0,019
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 18.138,72	0,6572

Principali dati Bilancio	2017	2016	2015
CAPITALE SOCIALE	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
CAPITALE NETTO	-€ 5.708.722,00	- € 3.689.406,00	-€ 2.166.776,00
UTILE/PERDITA	-€ 2.044.315,00	-€ 1.562.897,00	-€ 2.131.422,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 775.537,00	€ 745.827,00	€ 822.387,00
SPESE DI PERSONALE	€ 48.062,00	€ 48.097,00	€ 362.690,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.490.877,00	€ 844.003,00	€ 1.688.193,00

La società non ha proceduto ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

Società con attività non strettamente indispensabile, posta in liquidazione già dal 2013

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Si confermano le scelte già intraprese di liquidazione della società ,ora soggetta alle procedure fallimentari.

La procedura di liquidazione segue i tempi dettati dalla procedura fallimentare.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. a.r.l.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti - formazione professionale del settore privato e pubblico. Favorire tramite i servizi di formazione professionale erogati lo sviluppo sociale ed economico del territorio, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione.

Società a totale partecipazione pubblica in controllo pubblico.

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 9.090,00	9,090
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.160,00	2,160
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 4.640,00	4,640
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 610,00	0,610
COMUNE DI CONSELICE	€ 2.540,00	2,540
COMUNE DI BAGNARA	€ 510,00	0,510
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 2.450,00	2,450
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.380,00	3,380
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.980,00	1,980

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 581.555,00	€ 525.148,00	€ 471.905,00	€ 406.220,00
UTILE/PERDITA	€ 56.407,00	€ 53.244,00	€ 65.685,00	€ 54.111,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.861.027,00	€ 3.500.811,00	€ 3.707.481,00	€ 3.814.795,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.284.005,00	€ 1.129.075,00	€ 1.185.462,00	€ 1.149.092,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.769.984,00	€ 3.457.245,00	€ 3.562.324,00	€ 3.690.518,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

Motivazioni:

In sede di revisione straordinaria si è confermata la possibilità di detenere la partecipazione, ritenendo che la società abbia una importante valenza sociale, svolgendo gran parte della propria attività nei confronti di categorie svantaggiate (minori in dispersione scolastica, persone svantaggiate, stranieri....), ove analoghe strutture private non hanno interesse o hanno difficoltà ad operare.

La società, nei piani di revisione ordinaria, annualmente predisposti, era sempre stata definita come società a totale partecipazione pubblica ma non in controllo pubblico, stante l'assenza di coordinamento fra i soci a mezzi patti o accordi parasociali.

Già nel corso dell'esercizio 2023, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si era posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate erano rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società integra la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario e le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

Nei primi giorni del mese di ottobre 2023, la società ha recepito le indicazioni dei soci, sopra delineate modificando lo statuto in tal senso.

A seguito, di ulteriori analisi di opportunità ed alla luce di ulteriori interventi dottrinali e giurisprudenziali, i soci hanno deciso di formalizzare un patto parasociale per rendere effettivo l'esercizio del controllo congiunto. Tutti i comuni aderenti all'unione hanno approvato il patto parasociale nel corso del 2024.

Gli obiettivi già delineati nel corso dell'assemblea dei soci del 21/05/2025 oltre ad un contenimento dei costi di funzionamento, tengono conto, in particolare delle esigenze espresse dagli enti locali soci in tema di orientamento, occupabilità ed inclusione.

Nel corso dell'esercizio 2024, analogamente a quanto realizzato negli esercizi precedenti, circa l'ottanta per cento dell'attività è rivolta all'area welfare ad alle fasce più deboli della società.

Rientra fra gli obiettivi assegnati alla società lo sviluppo ulteriore dell'area welfare, nello specifico l'obiettivo concordato fra i soci in sede di coordinamento e relativo a tale aspetto è il seguente:

“Promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizioni di fragilità, con particolare attenzione ai minori a rischio di dispersione scolastica, ai giovani disoccupati, alle persone con disabilità, agli immigrati, alle donne vittime di violenza e ad altri soggetti vulnerabili, attraverso interventi formativi personalizzati, percorsi di accompagnamento e progetti di inserimento lavorativo - Realizzazione di almeno 10 progetti finanziati (FSE+, PNRR regionali) rivolti a minori, disoccupati o persone con disabilità”

La società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi tra cui si evidenziano i seguenti relativi all'esercizio 2024:

- Formazione professionale a favore di persone con disabilità con attivazione di 29 tirocini ed erogazione di 664 ore di formazione – fondo regionale disabili;
- Progetto per gli interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- Percorsi per persone con fragilità e maggiore distanza dal lavoro. Presa in carico di 276 persone sull'intero territorio provinciale;
- Progetto regionale per donne vittima di violenza, in collaborazione anche con i centri antiviolenza presenti sul territorio;
- Progetti formativi per minori stranieri non accompagnati;
- Progetto pari opportunità orientative e di promozione del successo formativo nel territorio ravennate;
- Corsi per operatore socio sanitario;

...

I progetti hanno coinvolto 3.460 partecipanti complessivi per un totale di 15.148 ore di formazione erogate e 590 tirocini/stage.

Per quanto riguarda la nazionalità dei partecipanti il 56,45 % è di nazionalità italiana ed il restante straniera, proveniente da 67 paesi.

Tutto quanto sopra detto evidenzia la prevalenza delle attività legate al welfare ed alle fragilità e la natura di interesse generale delle stesse.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Sostenibilità economico - finanziaria

La società negli ultimi 5 anni ha sempre ottenuto risultati positivi, nella considerazione anche della sua natura consortile, e la sua gestione è sempre stata in equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Per quanto riguarda il contenimento delle spese di funzionamento si evidenziano in particolare le operazioni già da anni effettuate e volte al contenimento delle spese di personale.

L'analisi dei valori delle spese di personale in rapporto al numero degli addetti ed al fatturato evidenzia quanto segue:

	2021	2022	2023	2024
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.149.092,00	1.185.463,00	1.129.075,00	1.284.005
FATTURATO (ovvero valore della produzione lorda)	3.814.795,00	3.707.480,00	3.500.811,00	3.861.027
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU FATTURATO	30%	32%	32%	
VALORE AGGIUNTO	1.404.712,00	1.531.318,00	1.267.052,00	1.529.797

L'incidenza del costo del personale sul fatturato presenta valori stabili nel tempo, ed allo stesso modo il numero medio dei dipendenti nel corso degli anni non ha subito rilevanti oscillazioni. Rispetto al 2023 l'organico complessivo è passato da 28 a 29 dipendenti.

La società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale, rilevando la solidità ed il rispetto, anche prospettico degli equilibri economici e patrimoniali.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società, alla luce delle considerazioni fatte e del rispetto dei parametri previsti dall'articolo 20 del D.Lgs 175/2016 può essere mantenuta senza interventi di razionalizzazione necessari.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2025 (utili bilancio 2024)</i>	<i>Dividendi deliberati 2024 (utili bilancio 2023)</i>	<i>Dividendi deliberati 2023 (utili bilancio 2022)</i>	<i>Dividendi deliberati 2022 (utili bilancio 2021)</i>
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 52.073,00	1,7693	€ 8.846,32	€ 8.846,32	€ 8.846,32	€ 4.423,16
COMUNE DI ALFONSINE	€ 73.162,00	2,4858	€ 12.428,98	€ 12.428,98	€ 12.428,98	€ 6.214,49
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 70.235,00	2,3863	€ 11.931,73	€ 11.931,73	€ 11.931,73	€ 5.965,87

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00	€ 2.943.202,00
CAPITALE NETTO	€ 30.900.665,00	€ 30.724.378,00	€ 30.176.258,00	€ 29.189.148,00
UTILE/PERDITA	€ 676.283,00	€ 1.048.121,00	€ 1.237.113,00	€ 638.084,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 83.876.764,00	€ 81.943.046,00	€ 78.195.136,00	€ 73.210.996,00
SPESE DI PERSONALE	€ 8.833.585,00	€ 8.516.222,00	€ 8.454.034,00	€ 8.473.669,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 83.053.685,00	€ 80.644.378,00	€ 76.612.677,00	€ 72.342.784,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni

La gestione delle farmacie da parte degli enti locali è ammessa dalla legislazione vigente, quale servizio di interesse generale, trattandosi di un'attività rivolta ai fini sociali ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs 267/2000. Trattasi di interesse generale, volta all'erogazione di servizi rilevanti per il sistema sanitario nazionale, e va pertanto vista come servizio pubblico essenziale.

In particolare la gestione comunale delle farmacie consente una diffusione del servizio di distribuzione farmaci, capillare sul territorio, anche in zone in cui l'attività privatistica non avrebbe interesse ad effettuare e con una logica meno incentrata sul profitto, con l'erogazione di servizi pubblici di rilevante importanza quali il FarmaCup o la distribuzione per conto.

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

“...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all’art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l’erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d’impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la “sottrazione al mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l’intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell’attività; ...”.

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 “La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione.”

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi “prelazionati” con società “in house”, in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società “in house ” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente “all’ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione” prelazionata garantendo il “principio di non separabilità della titolarità dalla gestione ”.

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un’attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all’ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità “sociali ” connesse alla tutela dell’interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di “servizio pubblico”.

Del resto, la normativa vigente delinea per l’attività di distribuzione all’ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad “obblighi di servizio pubblico ”.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 17 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E’ presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 11 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L’organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo “strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,” ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come “servizio di interesse generale di rilevanza economica” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Il mantenimento di un pieno equilibrio economico, è affiancato da una redditività modesta, influenzata dal difficile contesto del settore ma anche dai rilevanti “obblighi di servizio” sopportati dalla società, in base agli indirizzi dei soci, per le sopradescritte attività finalizzate al miglioramento del servizio di interesse

generale offerto. Le due richiamate condizioni renderebbero in ogni caso verosimilmente molto penalizzante per l'Ente un eventuale percorso di dismissione della società da un punto di vista patrimoniale.

Sostenibilità economico-finanziaria:

La società negli ultimi cinque anni :

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi sei esercizi:

Conto Economico riclassificato	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione	69.431.292	69.892.556	73.210.996	78.195.136	81.943.046	83.876.764
Acquisti	-54.923.367	-55.926.798	-57.989.096	-61.985.868	-66.009.881	-67.568.486
Servizi e godimento beni di terzi	-3.869.521	-4.048.458	-4.481.041	-4.788.480	-4.735.135	-5.163.080
Oneri diversi di gestione	-228.666	-242.894	-277.319	-272.603	-284.345	-299.335
Totale costi operativi esterni	-59.021.554	-60.218.150	-62.747.456	-67.046.951	-71.029.361	-73.030.901
Valore Aggiunto	10.409.738	9.674.406	10.463.540	11.148.185	10.913.685	10.845.863
Costo del personale compreso distacchi	-8.371.870	-8.179.930	-8.473.669	-8.454.034	-8.516.222	-8.833.585
EBITDA = Margine operativo lordo	2.037.868	1.494.476	1.989.871	2.694.151	2.397.463	2.012.278
Ammortamenti e acc.ti	-1.184.806	-1.120.064	-1.121.659	-1.111.692	-1.098.795	-1.189.199
EBIT = Risultato operativo	853.062	374.412	868.212	1.582.459	1.298.668	823.079
Gestione finanziaria	6.946	36.895	23.468	54.621	107.204	116.896
Risultato ante imposte	860.008	411.307	891.680	1.637.080	1.405.872	939.975
Imposte dell'esercizio	-260.667	-100.948	-253.596	-399.967	-357.751	-263.692
Risultato netto	599.341	310.359	638.084	1.237.113	1.048.121	676.283

I dati 2024 evidenziano un risultato positivo, migliore ai dati di preconsuntivo, pur nell'ambito di un quadro generale che riduce la marginalità, che vede la una maggiore incidenza del settore farmaceutico rispetto al parafarmaco. La gestione continua ad essere influenzata da diversi fattori non sempre controllabili, e legati al 'andamento generale del settore.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale, che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza e verificate in considerazione della situazione economica generale.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario molto basso. I rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il Cash pooling.

Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il Cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società i seguenti vantaggi:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo;
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo;
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli;
- 4) incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.);
- 5) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento;
- 6) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato;
- 7) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio-lungo termine (dal 2012).

Le disponibilità di *Cash Pooling* sono state utilizzate negli anni da Ravenna Farmacie come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine (ad eccezione del mutuo acceso nel 2009 per l'acquisto dell'immobile strumentale che ospita la Farmacia n.7, estinto anticipatamente nel 2022, senza intaccare l'equilibrio finanziario a breve della società).

Per quanto riguarda il **contenimento delle spese di funzionamento** si evidenzia quanto segue:

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie S.r.l. ha prodotto nel periodo 2019-2024 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Gli indicatori patrimoniale evidenziano la solidità patrimoniale e la sostenibilità economica anche in ottica prospettica;

INDICATORI DI REDDITIVITA'			
		Anno 2024	Anno 2023
ROE	Risultato Netto d'Esercizio / Patrimonio Netto	2,19%	3,41%
ROI	Risultato Operativo / Capitale Investito Netto	1,60%	2,54%
ROS	Risultato Operativo / Ricavi Netti	1,02%	1,64%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI			
		Anno 2024	Anno 2023
Margine primario di struttura	Patrimonio Netto - Attivo Fisso	13.499.421	13.215.470
Indice primario di struttura	Patrimonio Netto / Attivo Fisso	1,78	1,75
Margine secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - Attivo Fisso	14.076.083	13.813.069
Indice secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / Attivo Fisso	1,81	1,79
Indice secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / Attivo Fisso	1,81	1,79

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		
	Anno 2024	Anno 2023
Attivo Circolante - Passività Correnti	14.076.083	13.813.069
Attivo Circolante / Passività Correnti	1,70	1,70
(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) - Passività Correnti	- 197.399	731.015
(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) / Passività Correnti	0,99	1,04

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

In sede di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica 2023 si era confermata la possibilità e la convenienza a detenere la partecipazione. L'attività svolta è da considerarsi di interesse generale, in relazione al contesto socio economico nella quale le farmacie svolgono il proprio servizio.

Si evidenzia inoltre che l'equilibrio economico / finanziario raggiunto sarebbe difficilmente configurabile qualora la gestione fosse effettuata in modo diretto da parte dei singoli enti locali.

Si conferma la volontà espressa nelle delibere assunte nel mese di dicembre 2017 ed in ultimo nel mese di aprile 2019, recanti “determinazione in ordine al contratto di affidamento a Ravenna Farmacie S.r.l. del servizio Farmaceutico svolto dalla farmacia comunale”, in cui viene definita una diversa struttura del canone d'uso, in considerazione dell'incidenza dei nuovi fattori intervenuti nelle dinamiche dei costi e ricavi dell'attività di distribuzione e vendita di farmaci, alla luce degli effetti delle azioni di contenimento dei costi e sviluppo dell'attività messe in campo negli ultimi esercizi.

.

In conclusione,

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede la possibilità di mantenere la partecipazione societaria.

DELTA 2000 Soc. Cons. a R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice.

Principale attività svolta:

Società, priva di scopo di lucro, che opera nel territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna con finalità di informazione, promozione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale per la concreta attuazione delle politiche di sviluppo. Società che opera come ente del Gruppo di Azione Locale. Società misto pubblica privata a prevalente partecipazione pubblica

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.806,51	0,9033
COMUNE DI ALFONSINE	€ 11.275,45	5,6377
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.806,51	0,9033

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAPITALE NETTO	€ 263.046,00	€ 246.809,00	€ 245.269,00	€ 241.465,00
UTILE/PERDITA	€ 16.236,00	€ 1.542,00	€ 3.804,00	€ 1.184,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 916.913,00	€ 816.772,00	€ 1.096.235,00	€ 851.803,00
SPESE DI PERSONALE	€ 295.030,00	€ 277.743,00	€ 326.522,00	€ 308.582,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 856.684,00	€ 766.697,00	€ 1.053.585,00	€ 818.866,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Motivazioni

Società che si reputa strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali - DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. opera sul territorio come Gruppo di Azione Locale sin dal 1996.

DELTA 2000 Soc. Cons. A.R.L. è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. È pertanto detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. La società opera da oltre 20 anni sul territorio del Delta E.R. in collaborazione con enti pubblici e privati per la catalizzazione di risorse comunitarie e per favorire lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l'organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale. La canalizzazione sul territorio comunale dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e

d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Partenariato 2014-2020 "Italia-Bruxelles" presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e quindi la partecipazione del Comune al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del Tusp le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del Tusp ("Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6"), si è però reputato di procedere annualmente ad una analisi del società a fini conoscitivi e di trasparenza.

Sostenibilità economica finanziaria

La relazione al bilancio di esercizio 2024 nella quale è contenuta anche una sezione relativa al rischio aziendale, evidenzia la sostenibilità economica e finanziaria della società, con evidenza di indici di redditività e solidità patrimoniali consoni alla natura non lucrativa ed al raggiungimento degli obiettivi per cui è costituita.

La società è strutturata in modo flessibile in rapporto all'entità e alla complessità dei progetti da gestire, nell'ultimo quinquennio:

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

**Non
applicabili**

Conclusione ed interventi da attuarsi:

- Si ritiene che la società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP.
- La società è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

- Secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 6-bis TUSP (come modificato dalla L. 145/2018), le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Si rileva che il fatturato medio della società è inferiore a tale soglia (euro 943.307).

Pur non essendo applicabile tale parametro, per espressa esclusione normativa, si rileva come il fatturato di Delta 2000 è determinato, per la quasi totalità dai contributi pubblici relativi ai progetti di sviluppo a cui partecipano i soci ed è pertanto da valutarsi in relazione ai bandi europei o regionali a cui partecipa, a favore dei propri soci.

Si ritiene di non intraprendere alcuna azione, vista la natura della società quale Gruppo di Azione Locale, la cui partecipazione è espressamente ammessa ai sensi del D.lgs. 175/2016.

La normativa europea esclude che il Gal possa essere a controllo pubblico e se ciò in qualche modo si dovesse determinare Delta 2000 non potrebbe più essere beneficiario della qualifica di Gal e dei relativi fondi europei da destinare al territorio.

Il Reg. UE 1303/2013 prevede infatti che un partenariato locale, per essere Gruppo di Azione Locale (GAL) debba avere le seguenti caratteristiche:

- essere composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32),
- Nei GAL a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32)
- almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34)

Da ciò emerge che il Gal pur prevedendo soci pubblici non può poi consentire loro di avere il controllo, ed anzi nell'organo amministrativo di Governo le decisioni devono essere sempre assunte con il voto di maggioranza dei consiglieri espressione del partenariato privato. Tali condizioni sono tutte rispettate nel Gal Delta 2000 ove il CDA è composto da 5 membri di cui solo 2 indicati dal partenariato pubblico e delibera sempre a maggioranza privata.

Il GAL è quindi una struttura di derivazione europea - Reg. (UE) n. 1303/2013 e si configura come un partenariato locale che assume personalità giuridica di diritto privato. Ai sensi del disposto del suddetto Reg. UE, il GAL garantisce a livello decisionale che né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto (art. 32) e che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non

Il GAL non esercita alcuna attività economica e non si sostiene con i fondi dei soci, ma è uno strumento per l'ascolto del territorio, per la progettazione strategica e per l'erogazione di fondi di derivazione europea al territorio di riferimento.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati, si prevede di mantenere la partecipazione societaria senza alcuna azione necessaria.

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alonsine

Principale attività svolta:

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del servizio idrico integrato. Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDE DI SINTESI:

	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi 2025 (deliberati su bilancio 2024)</i>	<i>Dividendi percepiti esercizio 2024 (deliberati su bilancio 2023)</i>	<i>Dividendi percepiti esercizio 2023 (deliberati su bilancio 2022)</i>
COMUNE DI ALFONSINE	€ 252.980,00	0,601	€ 5.711,40	-	€ 12.024,00

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00	€ 42.079.181,00
CAPITALE NETTO	€ 50.048.776,00	€ 48.965.845,00	€ 49.537.170,00	€ 45.590.721,00
UTILE/PERDITA	€ 1.066.187,00	€ 1.423.418,00	€ 3.612.437,00	€ 619.150,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.827.632,00	€ 3.102.208,00	€ 5.848.760,00	€ 3.096.293,00
SPESE DI PERSONALE **	€ 17.005,00		€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.204.580,00	€ 1.015.976,00	€ 1.600.872,00	€ 1.850.514,00

** Costi di personale - LA SOCIETÀ SI AVVALE DI UN DIPENDENTE DISTACCATO DA UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DALLA CONTROLLANTE HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), co. 6).**

Motivazioni

La società, a totale partecipazione pubblica, svolge la propria attività nella gestione delle reti e degli impianti del servizio idrico, di competenza del Comune di Alfonsine, attività istituzionalmente di interesse pubblico. L'analisi dei bilanci aziendali evidenzia la continuità della sostenibilità economica e finanziaria della partecipazione.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società svolge un servizio di interesse generale e la partecipazione può essere mantenuta, senza necessari interventi di razionalizzazione.

LEPIDA S.c.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Principale attività svolta:

Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra o La società Lepida S.p.a., è società in house, e svolge le seguenti principali attività:

- 1) la realizzazione, e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna;
- 2) Attività di data center per le pubbliche amministrazioni;
- 3) Servizi diversi, quali servizi per identità digitale (federa/spid), piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione;
- 4) Per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comuni aderenti svolge la funzione di responsabile della protezione dei dati GDPR.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione diretta</i>		<i>Valore %</i>
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI LUGO	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI FUSIGNANO	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI SANT'AGATA	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI BAGNARA	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI CONSELICE	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI ALFONSINE	€	1.000,00	0,001431
COMUNE DI COTIGNOLA	€	1.000,00	0,001431

Principali dati di bilancio:

	2024	2023	2022	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00
CAPITALE NETTO	€ 74.467.125,00	€ 74.354.587,00	€ 74.125.434,00	€ 73.841.727,00
UTILE/PERDITA	€ 129.816,00	€ 226.156,00	€ 283.704,00	€ 536.895,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 85.871.544,00	€ 74.931.690,00	€ 72.828.128,00	€ 68.184.400,00
SPESE DI PERSONALE	€ 30.513.005,00	€ 28.896.122,00	€ 28.626.613,00	€ 27.012.018,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 85.626.137,00	€ 74.747.937,00	€ 72.717.608,00	€ 67.672.654,00

In data 12/10/2018 l'assemblea dei soci di Lepida S.p.a., nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse, ha deliberato la fusione per incorporazione con contestuale trasformazione in società consortile per azioni far Lepida S.p.a. e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione ha avuto effetto a partire dall'01/01/2019 ed il capitale sociale si è incrementato ad € 69.881.000.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)**

Motivazioni

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) **la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna** istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) **l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico**, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D. Lgs 259/2003).

La trasformazione della società da società per azioni a società consortile, è più consona alla natura di società strumentale agli enti soci, e consente, tra l'altro un risparmio di costi per i servizi resi, in relazione al fatto che i servizi resi ai consorziati sono in esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972.

Sostenibilità economico finanziaria e contenimento delle spese di funzionamento

La società ha sempre ottenuto risultati economici positivi e rispettato gli equilibri economici e finanziari ed attuato politiche di contenimento delle spese di funzionamento su indirizzo degli enti locali soci.

I risultati di esercizio sono correlati alla natura di società consortile, in relazione alla volontà di contenere i costi erogati ai consorziati.

L'incremento del costo di personale che passa da € 28.626.613 del 2022 (39, 31% del valore della produzione ad € 28.896.122 del 2023 /38,56 % del volume di affari, è determinato principalmente dal rinnovo contrattuale una tantum ai sensi del CCNL applicato.

Qui di seguito si riporta il conto economico riclassificato che evidenzia il mantenimento degli equilibri economici, equilibri che sono confermati anche con riferimento ai dati da preconsuntivo 2025.

	ESERCIZIO 2023	%	ESERCIZIO 2022	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	74.931.690	100,00%	72.828.127	100,00%	2.103.563	2,89%
- consumi di materie prime	2.962.970	3,95%	2.599.082	3,57%	363.888	14,00%
- spese generali	23.655.859	31,57%	23.830.587	32,72%	- 174.728	-0,73%
- variazione delle rimanenze	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
VALORE AGGIUNTO	48.312.861	64,48%	46.398.458	63,71%	1.914.403	4,13%
- altri ricavi	1.272.608	1,70%	857.850	1,18%	414.758	48,35%
- costo del personale	28.896.122	38,56%	28.626.613	39,31%	269.509	0,94%
- accantonamenti	-	0,00%	666.667	0,92%	- 666.667	-100,00%
MARGINE OPERATIVO LORDO	18.144.130	24,21%	16.247.328	22,31%	1.896.802	11,67%
- ammortamenti e svalutazioni						
	11.201.259	14,95%	10.124.027	13,90%	1.077.232	10,64%
RISULTATO OPERATIVO						

	ESERCIZIO 2023	%	ESERCIZIO 2022	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CARATTERISTICO (margine operativo netto)						
	6.942.871	9,27%	6.123.301	8,41%	819.570	13,38%
+ altri ricavi	1.272.608	1,70%	857.850	1,18%	414.758	48,35%
- oneri diversi di gestione	8.031.726	10,72%	6.870.632	9,43%	1.161.094	16,90%
REDDITO ANTE GESTIONE						
FINANZIARIA (margine corrente ante gestione finanziaria)						
	183.754	0,25%	110.519	0,15%	73.235	66,26%
+ proventi finanziari	53.264	0,07%	718	0,00%	52.546	7318,43%
+ utili e perdite su cambi	- 28	0,00%	- 12.510	-0,02%	12.482	-99,78%
MARGINE OPERATIVO (EBIT)	236.990	0,32%	98.727	0,14%	138.263	140,05%
- oneri finanziari	38.097	0,05%	32.063	0,04%	6.034	18,82%
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE						
	198.893	0,27%	66.664	0,09%	132.229	198,35%
- rettifiche di valore di attività e passività finanziarie						
	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
REDDITO ANTE IMPOSTE	198.893	0,27%	66.664	0,09%	132.229	198,35%
- imposte sul reddito d'esercizio						
	27.263	0,04%	217.039	0,30%	- 189.776	-87,44%
REDDITO NETTO	226.156	0,30%	283.703	0,39%	- 57.547	-20,28%

L'analisi dei principali indici economici e patrimoniali ne evidenziano ulteriormente la solidità:

DESCRIZIONE INDICE	31/12/2023	31/12/2022
ROE netto (Return on Equity) L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	0.30%	0.38%
ROI (Return on Investment) L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica	6.26%	5.70%
ROS (Return on Sales) L'indice rappresenta l'incidenza percentuale del risultato operativo sul fatturato	0.25%	0.15%

Da un punto di vista patrimoniale la riclassificazione dello stato patrimoniale in raffronto ai dati dell'esercizio precedente evidenzia una struttura patrimoniale solida e una buona capacità di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio.

IMPIEGHI	ESERCIZIO 2023	%	ESERCIZIO 2022	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CAPITALE CIRCOLANTE	52.245.324	47,15%	52.637.803	49,04%	-392.479	-1,89%
liquidità immediate	3.474.980	3,14%	11.121.727	10,36%	-7.646.747	-7,22%
Disponibilità liquide	3.474.980	3,14%	11.121.727	10,36%	-7.646.747	-7,22%
liquidità differite	48.770.344	44,02%	41.516.076	38,68%	7.254.268	5,34%

IMPIEGHI	ESERCIZIO 2023	%	ESERCIZIO 2022	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
Crediti verso soci	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Crediti dell'attivo circolante a breve	30.232.601	27,29%	27.119.537	25,26%	3.113.064	2,02%
Crediti immobilizzati a breve	62.214	0,06%	63.149	0,06%	-935	0,00%
Immobilizzazioni finanz. destinate alla vendita	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Attività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ratei e risconti attivi	3.695.566	3,34%	4.134.797	3,85%	-439.231	-0,52%
Rimanenze	14.779.963	13,34%	10.198.593	9,50%	4.581.370	3,84%
IMMOBILIZZAZIONI	58.556.287	52,85%	54.703.847	50,96%	3.852.440	1,89%
Immateriali	3.005.500	2,71%	841.429	0,78%	2.164.071	1,93%
Materiali	53.914.533	48,66%	51.972.046	48,42%	1.942.487	0,24%
Finanziarie	73.116	0,07%	72.766	0,07%	350	0,00%
Crediti dell'attivo circolante a medio lungo	1.563.138	1,41%	1.817.606	1,69%	-254.468	-0,28%
TOTALE IMPIEGHI	110.801.611	100,00%	107.341.650	100,00%	3.459.961	0,00%

FONTI	ESERCIZIO 2023	%	ESERCIZIO 2022	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
CAPITALE DI TERZI	36.447.023	32,89%	33.216.216	30,94%	3.230.807	9,73%
Passività correnti	33.491.094	30,23%	30.116.468	28,06%	3.374.626	11,21%
Debiti a breve termine	30.134.525	27,20%	26.387.700	24,58%	3.746.825	14,20%
Ratei e risconti passivi	3.356.569	3,03%	3.728.768	3,47%	-372.199	-9,98%
Passività consolidate	2.955.929	2,67%	3.099.748	2,89%	-143.819	-4,64%
Debiti a m/l termine	0	0,00%	0	0,00%	0	

FONTI	ESERCIZIO 2023	%	ESERCIZIO 2022	%	VARIAZ. ASSOLUTE	VARIAZ. %
Fondi per rischi ed oneri	340.590	0,31%	342.401	0,32%	-1.811	-0,53%
TFR	2.615.339	2,36%	2.757.347	2,57%	-142.008	-5,15%
	74.354.58					
CAPITALE PROPRIO	8	67,11%	74.125.434	69,06%	229.154	0,31%
Capitale sociale	69.881.000	63,07%	69.881.000	65,10%	0	0,00%
Riserve	4.247.432	3,83%	3.960.730	3,69%	286.702	7,24%
Utili/perdite portati a nuovo	0	0,00%	0	0,00%	0	
Utile/perdita dell'esercizio	226.156	0,20%	283.704	0,26%	-57.548	-20,28%
TOTALE FONTI	110.801.611	100,00%	107.341.650	100,00%	3.459.961	3,22%

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società ai sensi del D.lgs 175/2016, può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni. Non si rilevano interventi di razionalizzazione necessari, alla luce anche dei risultati economici conseguiti e della solida situazione patrimoniale e finanziaria.